

**Crediti Iva in compensazione: una "risorsa" finanziaria da gestire con cautela***a cura di Fabio Garrini*

Non è certo raro di questi tempi negli studi professionali il fatto di imbattersi in una sorta di "foga da compensazione": la possibilità di utilizzare in compensazione dal 1 gennaio i crediti relativi al precedente periodo d'imposta è sicuramente una possibilità che da 15 anni consente un recupero delle partite a credito nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria decisamente più celere rispetto al tradizionale rimborso. La "foga da compensazione" sorge dal fatto che in periodi di crisi economica, ma soprattutto finanziaria, la spendita di tali crediti per evitare versamenti di tributi e contributi alle scadenze periodiche di metà mese (ma non solo) è sicuramente una "boccata d'ossigeno" che per i primi mesi dell'anno in molte situazioni evita le difficoltà nella gestione dei versamenti. La gestione dei crediti nel corso degli ultimi anni è diventata sempre più articolata e, da quest'anno, la situazione si dimostra ancora più complicata visto che il D.L. n.16/12 ha ridotto le soglie di compensazione libera ammessa. La modestissima soglia, fissata in €5.000, verrà probabilmente superata, da molti contribuenti di ridotte dimensioni, già con la scadenza del 16 gennaio 2013.

Onde evitare di incorrere in spiacevoli situazioni, ad inizio anno vale la pena di rimarcare che l'utilizzo dei crediti – soprattutto quelli Iva di cui ci occupiamo nel presente contributo – sono soggetti ad importanti e stringenti vincoli che ne limitano non di poco l'utilizzo. Ricordando per inciso che l'utilizzo di ogni credito è subordinato alla previa verifica del fatto che non vi siano debiti iscritti a ruolo scaduti di importo complessivo superiore ad €1.500 (limitazione introdotta a decorrere dal 2011 ad opera dell'art.31 del D.L. n.78/10<sup>5</sup>), con specifico riferimento ai crediti Iva occorre ricordare 3 vincoli alla compensazione:

- ➔ quando il credito supera la soglia di **€5.000** (tale soglia era fissata originariamente ad €10.000, ma è stata ridotta ad €5.000 ad opera del D.L. n.16/12) la compensazione è possibile solo successivamente alla presentazione della dichiarazione Iva, non prima, quindi, del giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla presentazione del modello TR, posto che tale vincolo riguarda anche il credito trimestrale;
- ➔ quando il credito supera la soglia di **€5.000** (anche tale soglia era fissata originariamente ad €10.000, e ridotta dal D.L. n.16/12) il contribuente è altresì tenuto all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria (Entratel o Fisconline) per effettuare la compensazione (per l'eccedenza non è quindi possibile utilizzare il normale canale *home banking*). Anche tale vincolo riguarda anche il credito trimestrale;
- ➔ quando il credito supera la soglia di **€15.000** (tale soglia è invece rimasta invariata, e risulta ancora fissata all'originario limite previsto dal D.L. n.78/09) la compensazione diventa possibile solo previa apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato, ovvero in alternativa è necessaria l'attestazione di aver svolto i prescritti controlli da parte dell'organo incaricato del controllo contabile nelle società

<sup>5</sup> La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 ovvero utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla R.M. n.18/E/11 nell'F24 accise.

(ovviamente ove questo sia presente)<sup>6</sup>. Quest'ultimo vincolo riguarda solo il credito scaturente dalla dichiarazione annuale e non anche quello evidenziato nei modelli TR periodicamente presentati (come chiarito dalla [C.M. n.1/E/10](#), i TR sono istanze e non dichiarazioni).

Come si diceva, quest'anno occorre far fronte alle valutazioni riguardanti l'utilizzo del credito Iva tenendo in considerazione i limiti ridotti dal D.L. n.16/12, che ha operato un inasprimento dei vincoli, sotto tale profilo, con decorrenza dal 1 aprile 2012. In realtà a tale data la maggior parte dei contribuenti aveva già superato la previgente soglia, quindi la riduzione operata dal D.L. n.16/12 non comportava alcuna conseguenza operativa sull'utilizzo del credito annuale (anche perché la maggior parte degli studi professionali si è ormai strutturata per inviare la dichiarazione Iva in forma separata entro il mese di febbraio). Esplicava invece i propri effetti già lo scorso anno in relazione all'utilizzo del credito trimestrale.

Tornando al credito Iva annuale, quello relativo al 2012, utilizzabile a decorrere dal 1/1/13, è invece già da subito subordinato alla nuova soglia.

### **Le compensazioni orizzontali**

Il primo aspetto da analizzare riguarda l'individuazione di quali siano le compensazioni da sottoporre al necessario monitoraggio. Non rilevano ai fini dell'applicazione delle nuove regole, le compensazioni cosiddette "verticali" o "interne" (quelle tra crediti Iva con debiti Iva a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico) nemmeno se effettuate con modello F24, ma solo le compensazioni "orizzontali" o "esterne" dei crediti Iva che avvengono con altri tributi e contributi (ad esempio con i contributi e le ritenute).

La C.M. n.1/E/10, poi, affronta il caso di presentazione del modello F24 che accoglie contemporaneamente sia compensazioni "orizzontali" (con altri tributi e contributi) che "verticali" (con debiti Iva) del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale o trimestrale, anche maturati in anni diversi. In questi casi il credito Iva si intenderà prioritariamente utilizzato per la compensazione dei debiti Iva (quindi quella "verticale" non rilevante ai fini dell'applicazione delle nuove regole) rispetto a quella "orizzontale", a partire dai crediti esposti di più remota formazione.

Pur apprezzando il chiarimento dell'Agenzia è consigliabile, nel caso descritto, per evidenti ragioni cautelative ed al fine di evitare errori, in presenza di compensazioni "orizzontali" che eccedono il limite di €5.000, utilizzare distinti modelli F24 laddove si decida di utilizzare il modello F24 per realizzare anche compensazioni "verticali".

Si ricorda peraltro che, come chiarito dalla [C.M. n.29/E/10](#), tale esonero per le compensazioni verticali opera solo quando esso riguarda un debito che sorge successivamente la maturazione del credito (es: credito annuale 2012 utilizzato per compensare il debito Iva di gennaio 2013).

Quando, al contrario, le compensazioni interessano un debito sorto precedentemente (quindi il credito si è formato successivamente al debito) anche tali compensazioni concorrono alla verifica dei limiti di €5.000 ed €15.000.

### **Esempio**

Credito Iva emergente dal modello TR relativo al primo trimestre 2013 pari ad €45.000.

In data 16 aprile 2013 si provvede ad effettuare la compensazione del debito Iva scaturente dalla dichiarazione annuale 2012 per €25.000.

Il modello F24 si presenta come segue.

<sup>6</sup> Sulle questioni inerenti il visto di conformità, i soggetti abilitati, le regole di abilitazione e i controlli, si rinvia a successivo intervento che sarà pubblicato sulle pagine della presente rivista.



Dopo aver presentato la dichiarazione Iva nel corso del mese di febbraio (con apposizione del visto di conformità<sup>7</sup>), in data 18 marzo 2013 il contribuente ha provveduto ad effettuare la seguente compensazione (ritenute del mese di febbraio), utilizzando credito per €13.000. Tale compensazione deve avvenire obbligatoriamente attraverso il canale telematico.  
Il rimanente credito (€12.000, verrà utilizzato in seguito).

SEZIONE ERARIO		codice tributo	delega/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6099		2012		13.000 00		
		1040	2	2013	13.000 00			
codice ufficio	codice atto							
<b>TOTALE A</b>					13.000 00	<b>B</b>	13.000 00	<b>SALDO (A-B)</b>
								0 00

La compensazione fatta in marzo comunque non ha comportato alcun effetto sulla compensazione già effettuata in gennaio, prima della presentazione della dichiarazione annuale, appunto perché, come detto, il limite di compensazione costituisce una franchigia: la compensazione entro tale limite è sempre e comunque valida, anche in caso di superamento avvenuto attraverso una successiva compensazione.

La prima compensazione, essendo avvenuta entro il limite, poteva pacificamente avvenire tramite i sistemi di *home banking* o *remote banking* CBI; la seconda compensazione, essendo oltre la soglia di €5.000, richiede l'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline)<sup>8</sup>.

### Rapporto tra i crediti

I limiti riguardanti la compensazione dei crediti Iva trovano applicazione, per la parte eccedente i limiti di €5.000, sia per il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale che per quelli risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR).

Le due tipologie di credito, seppur di regola utilizzate in compensazione nel corso del medesimo periodo d'imposta, corrispondono a differenti periodi di formazione del credito. Il credito Iva risultante dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva2013, utilizzato dal 1/1/13, è quello relativo all'anno 2012; diversamente, i crediti risultanti dai modelli TR presentati nel corso del 2013 sono relativi ad operazioni sorte nel 2013.

Opportunamente, la C.M. n.1/E/10 è intervenuta su questo aspetto precisando che il "tetto" di €10.000:

- ➔ è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
- ➔ viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale).

<sup>7</sup> Il visto di conformità è necessario se il contribuente intende compensare oltre il limite di €15.000. Malgrado il credito sia di €30.000 se il contribuente, non intende superare la soglia di €15.000, non avrà la necessità di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione annuale.

<sup>8</sup> La C.M. n.1/E/10, nei casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti Iva di importo superiore alla soglia, "consiglia" ai contribuenti (è importante precisare che non si tratta di un obbligo) l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate anche per la trasmissione di deleghe contenenti singolarmente compensazioni Iva inferiori a tale soglia, ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite.

Questo, in definitiva, significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2013 relativa al 2012 presentava un tetto pari ad €5.000, da spendere liberamente anche prima della presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2013 è a disposizione un ulteriore tetto di €5.000. Si badi però che il credito relativo ai crediti trimestrali riguarda tutti i crediti derivanti dai modelli TR presentati nel corso del 2013 (se viene quindi speso con il primo TR, il secondo TR avrà un credito che sarà interamente vincolato alla presentazione del modello e all'utilizzo dei canali telematici per la presentazione del modello F24).

Una ulteriore considerazione merita anche la verifica del rapporto esistente tra **crediti annuale e trimestrale relativi allo stesso anno**. Nel primo anno di applicazione delle disposizioni in tema di limitazione alla compensazione dei crediti Iva introdotte dal D.L. n.78/09 (era l'anno 2010) non ci si era interessati a quali potessero essere i rapporti tra credito annuale ed i crediti infrannuali utilizzati precedentemente con riferimento al medesimo anno d'imposta, in quanto per questi ultimi le nuove regole non erano ancora in vigore.

Ma a "regime" occorre certamente porsi la seguente domanda: se nel corso del 2012 sono stati presentati modelli TR con crediti utilizzati superiori ad €5.000, con riferimento al credito annuale evidenziato nella dichiarazione annuale relativa al 2012 sarà utilizzabile una ulteriore franchigia di €5.000? O, in altro modo, la compensazione del credito annuale deve tenere conto delle compensazioni realizzate sui crediti derivanti dai TR presentati nel corso del 2012 in quanto pertinenti alla stessa annualità?

La questione è stata definitivamente risolta dalla [C.M. n.16/E/11](#) secondo la quale, al raggiungimento del limite (oggi pari €5.000) riferito al credito annuale 2012, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. Iva TR presentate nel corso del 2012). In tale documento si afferma che, come già chiarito dalla C.M. n.1/E/10, i crediti Iva infrannuali presentano un *plafond* distinto rispetto al credito Iva annuale. Tale distinzione permane anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità.

### Esempio

Un contribuente ha presentato, nel corso del 2012, 3 modelli TR relativi ai primi 3 trimestri del 2012, evidenziando in ciascuno un credito Iva di €30.000. Tali crediti sono stati utilizzati in compensazione alla prescritte scadenze rispettando i vincoli posti dalla norma (momento di compensazione e canale telematico).

La dichiarazione annuale relativa al 2012 presenta un credito di €32.000.

Dal 1/1/2013 sarà comunque possibile una compensazione di €5.000 senza alcun vincolo; oltre tale soglia occorrerà prima presentare la dichiarazione (se si intende utilizzare il credito oltre €15.000, sarà necessario apporre il visto di conformità).

Altra questione da analizzare riguarda il **rapporto tra credito annuale e credito annuale dell'anno precedente**. Nella C.M. n.1/E/10 si affermava che il credito IVA annuale relativo all'anno 2008 (risultante dalla dichiarazione mod. Iva 2009) poteva continuare ad essere utilizzato in compensazione anche nel corso dell'anno 2010, senza dover applicare le nuove regole, sino a quando non fosse presentata la successiva dichiarazione. Una volta presentata la dichiarazione annuale, infatti, il residuo credito Iva del 2008 non ancora compensato, sarebbe confluito nella successiva dichiarazione "rigenerandosi" (per utilizzare il termine utilizzato dall'Agenzia nella C.M. n.1/E/10) e andandosi a sommare al credito Iva maturato nell'anno successivo.

Analoghe considerazioni valgono anche sulle successive annualità: il credito Iva relativo al 2011, non esaurito al 31/12/12, può continuare ad essere utilizzato nel corso del 2013 sino al momento della presentazione della dichiarazione Iva 2013 (da questo momento la



